VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1206

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALIVERTI, MAGGIONI, CITARISTI, MORO PAOLO ENRICO, PORTATADINO, TESINI ARISTIDE, BERNARDI

Presentata il 24 febbraio 1977

Modifica dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373. Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici

Onorevoli Colleghi! — La legge n. 373 del 30 aprile 1976 riguardante le norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici, all'articolo 10 ha attribuito la competenza dell'ingegnere per il collaudo di tutti gli impianti con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 Kcal/h.

La legge in tal modo convalida impropriamente la esclusiva del collaudo a una sola composita categoria tecnica. I periti industriali italiani costituiscono il secondo livello di ingegneria ed hanno formazioni scolastiche e professionali altamente qualificate in campi specifici di attività, e la legge n. 373 non può e non deve ignorarli poiché tra essi sono compresi professionisti appositamente preparati nel campo degli impianti termici. Infatti tra i periti industriali, tra gli altri, i termotecnici sono i veri specialisti della materia, per cui si deve procedere all'inserimento dei periti industriali, tra i collaudatori di cui all'arti-

colo 10 della legge n. 373, perché in tal modo, si compie un atto di giustizia.

È opportuno ricordare che gli Istituti tecnici industriali hanno preparato e preparano diplomati tecnici con programmi ad indirizzi specifici particolari, e lo Stato con le proprie leggi non deve ignorare il libero inserimento all'esercizio professionale di cittadini appositamente preparati a svolgere attività qualificata in campi specifici.

È doveroso trovare, prioritariamente a laureati e diplomati tecnici, sbocchi naturali pertinenti alle formazioni acquisite, e ove esistano possibilità di coerenti inserimenti nella vita produttiva, la legge lo deve consentire promuovendo iniziative adeguate, nel rispetto delle competenze e dei titoli accademici. In tal modo si partecipa alla soluzione del grave problema della disoccupazione intellettuale.

La presente proposta, onorevoli colleghi, vuole dare un concreto ed obiettivo contri-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

buto nella direzione ricordata. Peraltro i periti industriali con le proprie leggi, relative al regolamento professionale (11 febbraio 1929, n. 275) alla tariffa professionale (12 marzo 1957, n. 146 e successive) alla legge n. 330 del 3 maggio 1971 di riconoscimento dei periti industriali tra i tecnici qualificati a progettare e dirigere opere

pubbliche ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, ed altre leggi, e con il supporto fondamentale di una formazione tecnico-scolastica-professionale adeguata, hanno titolo per richiedere l'aggiornamento dell'articolo 10 della legge n. 373 nella formulazione che si esprime con la presente proposta, di cui si chiede l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373 viene sostituito dal seguente:

Il collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal rilascio della licenza di uso o di abitabilità, da un ingegnere o da un perito industriale, nei limiti delle rispettive competenze, iscritto nel relativo Albo professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente.